

LE NUOVE SANZIONI SUL LAVORO NERO DOPO LA CONVERSIONE DEL D.L. 145/2013

Con la legge n. 9 del 21 febbraio 2014 il legislatore ha apportato alcune modifiche all'impianto normativo originario.

Tali modifiche consistono nell'incremento del 30% della sanzione e nell'escludere la possibilità di applicare l'istituto della diffida. Difatti la diffida dava la possibilità di pagare un importo pari al minimo previsto in luogo del pagamento in misura ridotta (L. 689/81)

Pertanto con la conversione del D.L. ci si può trovare all'applicazione di tre diverse casistiche di sanzioni:

- 1) prima del 24/12/2013
- 2) dal 24/12/2013 al 21/02/2014
- 3) dal 22/02/2014 in poi.

Si riporta di seguito come sono modificate le sanzioni relative alla violazione art. 3 D.L. N. 12/2002:

- violazione prima del 24/12/2014

era possibile ottenere la diffida ex D.LGS N. 124/2004

IMPORTO SANZIONE per ogni lavoratore non regolarizzato € **1.500,00** + € **37,50** per ogni giorno di lavoro non regolare

- violazione durante il periodo dal 24/12/2013 al 21/02/2014

era possibile ottenere la diffida ex D.LGS N. 124/2004

IMPORTO SANZIONE per ogni lavoratore non regolarizzato € **1.950,00** + € **48,75** per ogni giorno di lavoro non regolare

- violazione dal 22/02/2014

Non sarà più possibile la diffida e pertanto l'importo della sanzione aumenta notevolmente.

IMPORTO SANZIONE per ogni lavoratore non regolarizzato € **3.900,00** + € **65,00** per ogni giorno di lavoro non regolare.

Rispetto a quanto riportato si evince che in realtà l'incremento dichiarato del 30% delle sanzioni è ben più elevato in quanto tale incremento potrà raggiungere anche il 250%.

L'art. 14, comma 1, lett. B del DL 145/2013 come convertito dalla L. 9/2014 ha confermato l'aumento del 30% anche per la sanzione relativa alla sospensione dell'attività imprenditoriale adottato dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro laddove riscontri l'impiego di personale "in nero" in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, portando di fatto la sanzione da € 1.500,00 (come da D.lgs 106/09) a € **1.950,00** al fine di evitare la chiusura dell'attività.

Resta invariata la sanzione relativa alla mancata consegna al lavoratore della lettera d'assunzione, la quale ammonta ad € **250,00 ex art. 4. C.2 D.lgs 181/2000** e succ. modifiche.

Volendo riepilogare cosa può incorre oggi un imprenditore in caso di lavoro nero, si riporta il seguente esempio:



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI FOGGIA

Azienda che riceve visita ispettiva e vengono trovati all'interno dell'attività n. 2 dipendenti di cui uno non assunto che dichiara di lavorare da tre giorni:

sanzioni:

3.900,00 + 195,00 (65,00 x 3 giorni dichiarati) + **250,00** (mancata consegna della lettera d'assunzione) + **1.950,00** (per sospensione attività – più del 20% della forza lavoro a nero)

Totale sanzione da pagare € 6.295,00